

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1194 del 04/03/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV - modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008 per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1248 del 04/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quattro MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica relativa all'**impianto mobile** di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008** per aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127;
- la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpa Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Premesso quanto segue:

- la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** è titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2024-1225 del 01.03.2024, per l'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008 (operazioni di recupero R5-R13);
- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127 che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, identificati dai codici EER elencati rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della tabella 1, all'allegato 1, lett. a) del suddetto regolamento, sottoposti ad un'operazione di recupero, cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assumono la qualifica di "aggregati recuperati";
- l'art. 8, comma 1 di tale decreto prevede che le Società autorizzate a svolgere l'operazione di recupero R13/R5 su rifiuti compresi nell'allegato 1 al DM 127/2024, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di proseguire l'attività nel rispetto del titolo di cui sono in

possesso, nelle more del rilascio del provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, debbano presentare entro il 25.03.2025, la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06.

Vista l'istanza, pervenuta in data 25.03.2025, acquisita ai PG n. 56957 del 26.03.2025 e n. 58128 del 26.03.2025, regolarizzata in data 23.04.2025 mediante apposizione della marca da bollo (PG n. 77608 del 24.04.2025), con cui la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** chiede la modifica non sostanziale dell'autorizzazione per l'aggiornamento ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24;

Vista la nota PG n. 79173 del 28.04.2025, con cui Arpae - SAC:

- ha comunicato l'avvio del procedimento, a decorrere dal 25.03.2025, alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** e ad Ausl Romagna, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- ha comunicato che, vista la modifica richiesta, riguardante esclusivamente l'adeguamento normativo previsto per legge di un impianto mobile, non fosse necessario convocare la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- ha invitato comunque l'Azienda USL a comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali motivi ostativi alla modifica dell'autorizzazione in oggetto, l'eventuale necessità di ulteriore documentazione integrativa, oppure l'esigenza di convocare la Conferenza prevista;
- ha precisato che, in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, sarebbe stato considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la nota PG n. 79176 del 28.04.2025, con cui Arpae-SAC ha chiesto ad Arpae - Distretto di Forlì-Cesena, l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Atteso che, con nota PG n. 136527 del 29.07.2025, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa per il completamento dell'istanza, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta e informando che, in caso di mancata presentazione, il procedimento si sarebbe concluso sulla base della documentazione agli atti;

Considerato che, nel termine dei 60 giorni, disposto dalla suddetta nota, decorso in data 27.09.2025, non risultava che la ditta avesse ottemperato a tale richiesta, con nota PG n. 215424 del 04.12.2025, Arpae-SAC:

- ha comunicato alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** che la mancata presentazione della suddetta non consentiva di concludere positivamente l'istanza e costituiva pertanto motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90.
- ha precisato che il superamento dei motivi ostativi poteva avvenire mediante la presentazione della documentazione richiesta con nota PG n. 136527 del 29.07.2025.

Considerato che, in data 14.12.2025, con nota acquisita al PG n. 221833 del 15.12.2025, la ditta in risposta alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. ha inviato la documentazione integrativa richiesta con nota PG n. 136527/25;

Tenuto conto che, con nota PG n. 9071 del 19.01.2026, è stata trasmessa ad Ausl Romagna la documentazione integrativa ricevuta, chiedendo di far pervenire ad Arpae-SAC, entro il 15.02.2026, l'eventuale parere di competenza, precisando che, in caso di mancato riscontro entro

il termine indicato, si sarebbe considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Acquisita al PG n. 13303 del 23.01.2026 la relazione tecnica istruttoria di Arpae - Distretto di Forlì-Cesena di seguito riportata:

"...Tramite la suddetta documentazione integrativa, la Ditta ha proceduto, in sintesi, a modificare la documentazione operativa conformemente alle indicazioni richieste e alla normativa vigente (D.M. 127/2024).

RIFIUTI

L'istanza, a seguito della documentazione integrativa presentata è risultata accettabile, al netto di vari refusi riscontrati negli allegati sopra citati, ai fini del completamento valutativo della stessa; si esprime di conseguenza parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di modifica, pertanto le prescrizioni dell'Allegato A della vigente autorizzazione dovranno essere aggiornate e riformulate come di seguito riportato (in blu si riporta il testo revisionato):

1. Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione devono essere effettuate esclusivamente mediante il seguente mezzo mobile:

*impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008;***

2. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

Elenco Europeo dei rifiuti (EER)	Descrizione	Quantitativi/volumi massimi annuali
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	30.000 t/anno (circa 20.000 m ³ /anno)
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	

4. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 per tutti i codici rifiuto riportati in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27-09-2022 n. 152 3 del D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla

ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. ~~5, comma 2 del D.M. 152/22~~ 5, comma 2 del D.M. 127/2024 e inviata ad Arpae SAC e Arpae Servizio Territoriale. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

5. le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto descritto nel Manuale operativo datato del 18 Novembre 2025 - Rev. 06, per quanto non in difformità dalla norma vigente e dalle presenti prescrizioni;
6. ~~l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto comunicata tempestivamente ad Arpae l'ottenimento della stessa e, successivamente, ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.); l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. 127/2024, eventualmente anche certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da organismi accreditati. Ogni eventuale variazione o modifica al medesimo sistema di gestione deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae;~~
7. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
8. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
9. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
10. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
11. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
12. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
13. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
14. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
15. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
16. il peso dei rifiuti da trattare dovrà essere indicato nelle operazioni di carico del registro di carico e scarico, stimandolo sulla base della Scheda di Omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti. Il peso degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni", stimandolo sulla base dei dati relativi al funzionamento orario dell'impianto mobile, i quali andranno anch'essi indicati nel campo "annotazioni";
17. ~~per ogni lotto di aggregato recuperato, ai fini della Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni ed alla Idoneità tecnica previste dal D.M. 152/2022, dovrà esserne verificata, attraverso prove di laboratorio, la conformità alle seguenti norme tecniche, rispettivamente per gli utilizzi:~~

~~a. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: UNI EN 132424 e~~

~~UNI 11531-1 Prospetto 4a;~~

~~b. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;~~

~~c. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b;~~

~~d. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: UNI 11531-1 Prospetto 4a;~~

~~e. realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b.~~

~~Il riferimento alle suddette norme dovrà essere riportato nella Dichiarazione di Conformità (DDC);~~

18. per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei limiti dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 Allegato 1 del DM 127/24, la conformità alle specifiche norme armonizzate europee/prestazioni ed il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 Allegato 2 del medesimo Decreto, in funzione dei seguenti utilizzi, indicati dalla Ditta:

- a. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e. realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f. confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);

~~Il riferimento alle suddette norme dovrà essere riportato nella Dichiarazione di Conformità (DDC);~~

19. ~~Nel caso sia necessario, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.M. 152/2022, la conformità dell'aggregato a norme tecniche differenti rispetto a quelle sopra elencate, dovrà esserne data comunicazione ad Arpa prima dell'emissione della DDC; fermo restando il rispetto degli utilizzi specifici e dei relativi requisiti di idoneità di cui al DM 127/2024, nel caso in cui sia necessario un utilizzo differente rispetto a quanto sopra elencato, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente nell'ambito dell'istanza della campagna mobile;~~

20. ~~la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;~~

21. ~~I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW (aggregato recuperato) al momento della sottoscrizione della prevista dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere inviata ad Arpa non oltre sei mesi dalla produzione e comunque prima dell'effettivo utilizzo.~~

22. ~~alla dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovranno essere allegati i certificati delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, nonché dichiarazione, per il tipo di specifico utilizzo, di rispetto dei relativi requisiti di idoneità tecnica, riportante il pertinenti prospetti e impieghi con gli specifici parametri tecnico-prestazionali analizzati ed i corrispondenti valori ammissibili;~~

23. ~~i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;~~

24. ~~i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;~~

25. ~~i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;~~

26. ~~la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi.~~

~~Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;~~

27. ~~l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di EoW dovrà essere non superiore ai 4 metri;~~
28. ~~per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;~~
29. ~~nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, si valuteranno le seguenti azioni:~~
 - a. ~~sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);~~
 - b. ~~avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;~~
30. ~~il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento~~ ~~viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013 all'art. 5, comma 4, del D.M. 127/2024;~~
31. ~~il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività;~~
32. ~~il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività. Il verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore, per cinque anni presso la propria sede legale oppure temporaneamente presso l'impianto di produzione, insieme a:~~
 - a. ~~campione del lotto di aggregato recuperato;~~
 - b. ~~copia della Dichiarazione di Conformità;~~
 - c. ~~referti delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, in formato originale (anche in formato elettronico), attestanti il rispetto dei limiti e dei requisiti tecnici di cui ai precedenti punti;~~
 - d. ~~eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità;~~

~~Si propone inoltre di evidenziare alla Ditta che per quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto (Tab. 2 All. 1 del DM 127/24), il medesimo Decreto 127/24 annota che la concentrazione limite di utilizzo è "corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori", rendendosi quindi necessario ad oggi l'utilizzo delle tecniche SEM o MOLP-DT per la relativa determinazione, fino all'indicazione di altre metodologie ufficialmente riconosciute per il rilevamento di valori di concentrazione inferiori."~~

Vista la nota PG n. 24478 del 09.02.2026, con cui Arpae-SAC chiede alla ditta di trasmettere entro il 15.02.2026, specifica documentazione mancante rispetto a quanto richiesto con nota PG n. 136527/25;

Considerato che:

- la ditta ha trasmesso la documentazione mancante in data 20.02.2026 (con nota PG n. 33423/26), oltre i termini fissati nella nota PG n. 24478 del 09.02.2026;
- il manuale operativo Rev. 06 ad essa allegato, conteneva modifiche alla autorizzazione non richieste precedentemente, quali ad esempio l'inserimento di nuovi codici EER, anche in maniera contraddittoria all'interno dello stesso documento;
- il procedimento in oggetto si doveva necessariamente concludere entro il 06.03.2026, e che pertanto, con nota PG n. 35464 del 24.02.2026, è stato comunicato alla ditta che non risultava possibile valutare la richiesta di nuove modifiche e che il manuale operativo Rev. 06 trasmesso con nota PG n. 33423/26, per le motivazioni in essa indicate, non poteva essere preso in considerazione mentre il manuale operativo Rev. 05 sarebbe stato approvato limitatamente alle parti non in contrasto con le prescrizioni dell'atto e con le

normative vigenti;

Preso atto che, in riscontro alle ulteriori richieste contenute nella suddetta nota PG n. 24478 del 09.02.2026, la ditta ha tra l'altro precisato che la procedura descritta al paragrafo 13.8 "Sistema di controllo dei rifiuti da trattare" del manuale di gestione è stata integrata nel sistema di gestione ISO 9001:2015 di cui è dotato l'impianto;

Considerato che la ditta è in possesso di Certificato ISO 9001:2015 n. Q3284, acquisito al PG n. 221833 del 15.12.2025, rilasciato in data 18.04.2023 da Audiso Certification, avente validità fino al 17.04.2026;

Ritenuto pertanto congruo chiedere alla ditta che, vista la scadenza ormai prossima del certificato, lo stesso venga aggiornato prevedendo il riferimento al recupero di rifiuti inerti mediante impianto mobile in conformità al D.M. n. 127/24;

Ritenuto che le incongruenze/carenze del manuale operativo rilevate siano superabili dall'attribuzione di specifiche prescrizioni essendo il procedimento relativo ad una autorizzazione alla gestione di un impianto mobile che recupera rifiuti inerti in conformità al D.M. 127/24;

Ritenuto che le osservazioni presentate superassero i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 nel rispetto delle suddette prescrizioni;

Dato atto che da parte dell'AUSL nei termini fissati, e comunque ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione sulla documentazione presentata;

Visti in particolare i seguenti **elaborati** acquisiti al PG n. 221833 del 15.12.2025:

- Manuale di gestione operativo impianto mobile - Rev. 05 del 5 Dicembre 2025;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per aggiornare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24 in conformità alle conclusioni del parere di Arpae - Distretto di Forlì-Cesena sopra riportato;

Ritenuto opportuno aggiornare l'Allegato A della autorizzazione vigente a seguito dell'adeguamento in oggetto, sostituendolo integralmente con l'allegato al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Dato atto che la sottoscritta e il Responsabile del procedimento attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2024-1225 del 01.03.2024 alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48, per l'esercizio dell'**impianto mobile** di recupero rifiuti inerti non pericolosi, **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** l'allegato **A “Gestione rifiuti”** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di modificare** l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2024-1225 del 01.03.2024, sostituendo l'Allegato A della stessa con l'Allegato A al presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;
4. **di stabilire** che il certificato ISO 9001:2015 di cui è in possesso la ditta, avente validità fino al 17.04.2026, al rinnovo, venga aggiornato inserendo il riferimento al recupero di rifiuti inerti mediante impianto mobile in conformità al D.M. n. 127/24;
5. **di stabilire** che, **entro 60 giorni dalla data del presente atto**, e comunque prima dello svolgimento della prossima campagna di attività, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - b. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
 - c. le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
6. **di dare atto** che, **ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003 la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al precedente punto comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida**;
7. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2024-1225 del 01.03.2024 non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato**

unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

8. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - quant'altro previsto dal D.M. 127/24;
10. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
12. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza, ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena e all'Azienda USL Romagna territorialmente competente.

LA DIRIGENTE

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena

*Elena Montepaone**

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI**(art. 208 del D.Lgs. 152/06)**

1. Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione devono essere effettuate esclusivamente mediante il seguente mezzo mobile:
 - impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008;**
2. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

Elenco Europeo dei rifiuti (EER)	Descrizione	Quantitativi/volumi massimi annuali
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	30.000 t/anno (circa 20.000 m ³ /anno)
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	

4. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 per tutti i codici rifiuto riportati in tabella cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/2024 e inviata ad Arpae SAC e Arpae Servizio Territoriale. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale

deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

5. le attività dovranno essere svolte in conformità a quanto descritto nel Manuale operativo datato del 18 Novembre 2025 - Rev. 06, per quanto non in difformità dalla norma vigente e dalle presenti prescrizioni;
6. l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. 127/2024, eventualmente anche certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da organismi accreditati. Ogni eventuale variazione o modifica al medesimo sistema di gestione deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae;
7. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
8. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
9. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
10. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
11. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
12. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
13. per tutti i rifiuti non pericolosi con codici EER a specchio, dovrà essere mantenuta, per almeno 3 anni, a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
14. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
15. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
16. il peso dei rifiuti da trattare dovrà essere indicato nelle operazioni di carico del registro di carico e scarico, stimandolo sulla base della Scheda di Omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti. Il peso degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni", stimandolo sulla base dei dati relativi al funzionamento orario dell'impianto mobile, i quali andranno anch'essi indicati nel campo "annotazioni";

17. per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei limiti dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 Allegato 1 del DM 127/24, la conformità alle specifiche norme armonizzate europee/prestazioni ed il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 Allegato 2 del medesimo Decreto, in funzione dei seguenti utilizzi, indicati dalla Ditta:
- a. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - b. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - c. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari ed aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
 - d. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
 - e. realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
 - f. confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
18. fermo restando il rispetto degli utilizzi specifici e dei relativi requisiti di idoneità di cui al DM 127/2024, nel caso in cui sia necessario un utilizzo differente rispetto a quanto sopra elencato, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente nell'ambito dell'istanza della campagna mobile;
19. I rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW (aggregato recuperato) al momento della sottoscrizione della prevista dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere inviata ad Arpae non oltre sei mesi dalla produzione e comunque prima dell'effettivo utilizzo.
20. alla dichiarazione di conformità di ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovranno essere allegati i certificati delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, nonché dichiarazione, per il tipo di specifico utilizzo, di rispetto dei relativi requisiti di idoneità tecnica, riportante il pertinenti prospetti e impieghi con gli specifici parametri tecnico-prestazionali analizzati ed i corrispondenti valori ammissibili;
21. i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
22. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
23. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
24. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di EoW dovrà essere non superiore ai 4 metri;
25. per tutti gli End of waste prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m³;
26. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, si valuteranno le seguenti azioni:
- a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);

- b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
27. il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni ~~certificati~~. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento all'art. 5, comma 4, del D.M. 127/2024;
28. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività. Il verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore, presso la propria sede legale oppure temporaneamente presso l'impianto di produzione, insieme a:
- a. campione del lotto di aggregato recuperato;
 - b. copia della Dichiarazione di Conformità;
 - c. referti delle analisi di laboratorio, sia chimiche sia tecnico-prestazionali, in formato originale (anche in formato elettronico), attestanti il rispetto dei limiti e dei requisiti tecnici di cui ai precedenti punti;
 - d. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.

Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda la determinazione analitica del parametro amianto (Tab. 2 All. 1 del D.M. 127/24), il medesimo Decreto n. 127/24 annota che la concentrazione limite di utilizzo è "corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica" (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consente di rilevare valori di concentrazioni inferiori", rendendosi quindi necessario ad oggi l'utilizzo delle tecniche SEM o MOLP-DT per la relativa determinazione, fino all'indicazione di altre metodologie ufficialmente riconosciute per il rilevamento di valori di concentrazione inferiori.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.